

Legge 19 marzo 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990

Omissis

ART. 15¹⁻²

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni,

1 - I commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis – già sostituiti a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine nelle regioni e negli enti locali*), in parte modificati dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (*Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55*), e dichiarati costituzionalmente illegittimi in alcune parti con sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 1996, n. 141 – sono stati, da ultimo, come di seguito modificati dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).

2 - L'art. 274, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) ha abrogato, tra l'altro, l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 "salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunali e denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali".

*Legge
19 marzo 1990,
n. 55*

**Nuove
disposizioni
per la
prevenzione
della
delinquenza
di tipo
mafioso e di
altre gravi
forme di
manifestazione
di pericolosità
sociale**

consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni [di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142]³, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva⁴ per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale⁵ o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione⁶ di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

3 - Poiché la legge 8/6/1990, n. 142 è stata abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il riferimento deve intendersi fatto ora all'art. 114 del medesimo decreto legislativo.

4 - A norma dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*), la parola "definitiva" ha sostituito le parole "e, anche non definitiva", che erano contenute nel testo precedentemente in vigore.

5 - La rubrica dell'art. 416-bis del codice penale reca: "Associazione di tipo mafioso".

6 - A norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*), le parole "nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione" hanno sostituito le parole "l'uso o il trasporto", che erano presenti nel testo precedentemente in vigore.

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva⁷ per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b)⁸;

d) coloro che⁹ sono stati condannati con sentenza definitiva¹⁰ o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

7 - A norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*), la parola "definitiva" ha sostituito le parole "anche non definitiva", che figuravano nel testo precedentemente in vigore.

8 - La lettera c) è stata così integralmente sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).

9 - Le parole "per lo stesso fatto," – presenti a questo punto del testo dell'articolo precedentemente in vigore – sono state abrogate dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).

10 - Le parole "o con sentenza di primo grado, confermata in appello," – presenti a questo punto del testo dell'articolo precedentemente in vigore – sono state abrogate dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).

*Legge
19 marzo 1990,
n. 55*

**Nuove
disposizioni
per la
prevenzione
della
delinquenza
di tipo
mafioso e di
altre gravi
forme di
manifestazione
di pericolosità
sociale**

e) *abrogato*¹¹;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo¹², una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646¹³.

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna¹⁴.

11 - Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche e all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).

12 - A norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*), le parole "con provvedimento definitivo" hanno sostituito le parole "anche se con provvedimento non definitivo", presenti nel testo precedentemente in vigore.

13 - L'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro la mafia*), e successive modificazioni, richiamato nel testo, fa espresso riferimento "ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

14 - Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).

L'art. 444 del codice di procedura penale, richiamato nel testo, disciplina l'applicazione della pena su richiesta, detta anche 'patteggiamento'.

L'art. 1, comma 3, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*), ha stabilito, inoltre, che: "La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". La legge 13 dicembre 1999, n. 475, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle

*Legge
19 marzo 1990,
n. 55*

**Nuove
disposizioni
per la
prevenzione
della
delinquenza
di tipo
mafioso e di
altre gravi
forme di
manifestazione
di pericolosità
sociale**

associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646¹⁵.

La sospensione di diritto consegue, altr esì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale¹⁶. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto¹⁷.

Omissis

15 - Vedasi nota 13.

16 - Gli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale disciplinano, rispettivamente, le misure coercitive degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere e della custodia cautelare in luogo di cura.

17 - Il comma 4-bis è stato così integralmente riformulato dall'art. 1, comma 4, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).